



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## **Srl: i nuovi tre tipi di società a responsabilità limitata. Centesimi versati non più in banca**

Autore: Redazione | 03/09/2013

***Abrogate le Società a responsabilità limitata a capitale ridotto, non restano che tre tipi di Srl: la Srl ordinaria, la Srl ordinaria con capitale sotto i 10 mila euro e una Srls.***

Da poco è stata abolita la **Srlcr**, cioè la società a responsabilità limitata a capitale ridotto **[1]**, che poteva avere un capitale sociale compreso tra 1 e 9.999 euro e che poteva essere costituita solo da soci persone fisiche i quali avessero compiuto 35 anni.

In corrispondenza di questa novità, viene disposto anche che tutte le esistenti Srlcr siano **automaticamente tramutate in Srls** (cioè in società a responsabilità limitata semplificata) senza formalità e senza costi.

Inoltre è stata modificata la disciplina della **Srl “ordinaria”** e della **Srls**.

Quest'ultima forma societaria **[2]** presentava in origine le seguenti caratteristiche:

- la società doveva avere la **denominazione sociale** contenente l'indicazione di "Società a Responsabilità Limitata Semplificata";
- il **capitale sociale** doveva essere compreso tra 1 e 9.999 euro e doveva essere per intero sottoscritto e versato nelle mani degli amministratori alla data di costituzione;
- **amministratori** della società potevano essere solo i soci;
- era disposta la nullità della **cessione di quote di partecipazione** al capitale sociale a favore di soggetti diversi dalle persone fisiche che avessero compiuto i 35 anni;
- l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese erano esenti da **diritti di bollo e di segreteria** e da onorari notarili.

L'introduzione della Srls nel nostro ordinamento è stata intesa a favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro mediante la loro partecipazione a strutture associative prive dei rigorosi limiti, anche di natura economica, previsti per le società di capitali.

Con la recente legge di riforma del mercato del lavoro **[3]**, per la Srls viene dunque ora disposto che:

- a) è eliminato per i soci il limite dei **35 anni di età** (quindi, alla Srls potranno partecipare le persone fisiche di qualsiasi età);
- b) è eliminato il **divieto di cessione di quote** a persone che abbiano compiuto i 35 anni di età;
- c) si prevede che gli **amministratori** della Srls possano anche non essere soci.

Quanto alla **Srl “ordinaria”** viene previsto che:

a) il capitale sociale possa essere anche **inferiore a 10.000 euro** (ma debba comunque essere superiore a 1 euro). In tal caso i conferimenti devono essere fatti in denaro (non sono pertanto ammessi quelli in natura) e devono essere effettuati per intero all’atto della costituzione della società;

b) il versamento dei centesimi (prassi dunque consentita quando il capitale sia pari o superiore a 10.000 euro) vada fatto **non più in banca**, ma nelle mani degli amministratori.

Per maggiori approfondimenti sulla nuova Srl “ordinaria” leggi l’articolo **“Srl ordinarie con capitale minimo anche sotto 10 mila euro”**.

A fronte di queste novità, si potrà disporre, d’ora innanzi delle seguenti tre soluzioni:

1) una **Srl ordinaria** (cioè non semplificata né a capitale ridotto) che, rispetto al passato, avrà l’unica novità dei centesimi non più versati in banca;

2) una **Srl con il capitale sotto i 10.000 euro, ma non semplificata** (e quindi con statuto a piacimento e costi di costituzione “normali” **[4]**) con conferimenti interamente in denaro e versati per intero fin dall’atto della costituzione;

3) una **Srls** (con capitale sotto i 10.000 euro) a statuto standard e con costi di costituzione ridotti.

## **Note**

**[1]** Istituita dall'art. 44 del DL 83/2012. **[2]** Introdotta nel nostro ordinamento dal DI 1/2012 (che ha inserito nel cod. civ. il nuovo art. 2463bis). **[3]** DI 76/2013. **[4]** Come da nota 43644 del 10.12.2012 del ministero della Giustizia.